



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2578 del 01/09/2026

OGGETTO: ECOLOGITAL MANECO S.R.L., NOTIFICA IT042122. REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 116.383,56 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 01/10 AL N. 10/10.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2802_2026.docx

Hash:

F4D5100582276AB1B9017C5A20D9A9E47AEFFE654DE58EC6A75856CEEEEC8248DA10E0A4894BE273
422467ADF719A354452411E57D3DDC58CC3DC5E43670A657D

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2578/2026

Oggetto: ECOLOGITAL MANECO S.R.L., NOTIFICA IT042122. REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006, D.M. N. 370/1998. GARANZIA FINANZIARIA DI EURO 116.383,56 PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI. DOCUMENTI DI MOVIMENTO DAL N. 01/10 AL N. 10/10.

In data 01/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, il quale tra l'altro prevede che le competenti autorità di destinazione e spedizione trasmettano per iscritto, al notificatore e alle altre autorità competenti interessate, la propria decisione in merito al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti oggetto di notifica;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1379 del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006;

il Regolamento della Commissione (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato II o III A del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

rifiuti;

il Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi;

il Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda;

il Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009;

la Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;

il Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B;

il Regolamento (UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013;

il Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 2174/2020 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati IC, III, IIIA, IV, V, VII e VIII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;

il Regolamento (UE) n. 1157/2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006;

il D.M. 3 settembre 1998, n. 370, recante "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti."

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.M. 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e in particolare l'art. 46 che trasferisce alle Province le suindicate competenze;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il documento pubblicato sul sito della Commissione Europea nel settembre 2016 recante "*Method of calculation in the EU Member States of the financial guarantee and equivalent insurance pursuant to Art. 6 of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste*" con il quale sono stati riportati i sistemi di calcolo delle garanzie finanziarie per la spedizione dei rifiuti in tutti gli Stati Membri;

Premesso che la spedizione transfrontaliera può, in ogni caso, avere luogo solo dopo l'adozione del presente atto e dopo l'assolvimento da parte della Società interessata di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013 del 14 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

Richiamati

l'A.D. n. 1495 del 21/05/2026 con il quale Ecologital Maneco S.r.l. è stata autorizzata, fino al 01/05/2026, alla spedizione di cui alla notifica n. IT042122, relativa al trasporto transfrontaliero di 100 t di rifiuti classificati con codice EER EER 150110* - assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, prodotti da Ecologital Maneco S.r.l. con partenza presso l'impianto sito a Genova in via Wagner 10 e sito di destino presso l'impianto di Mayer Recycling GmbH – Murfeld 1, AT – 8770, St. Michael in der Obersteiermark (Repubblica d'Austria) per le operazioni R3;

l'A.D. n. 1554 del 26/05/2026 con il quale è stato rettificato l'atto di cui sopra sostituendo in ogni sua parte la descrizione del codice EER 150110* "*assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*" con la seguente "*imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*";

Richiamata la nota assunta al protocollo con n. 49228 del 07/08/2026 con la quale Ecologital Maneco S.r.l. ha consegnato n. 1 copia digitale di una polizza fideiussoria dell'importo di € 116.383,56 relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da Ecologital Maneco s.r.l., Via Wagner 10, Genova, a Mayer Recycling GmbH, Murfeld 1, 8770 Sankt Michael in der Obersteiermark, At (Austria) e di cui ai bollettini di accompagnamento 1/B dal n. 01/10 al 10/10 relativi al modulo n. IT042122 per un totale di 100 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;

Dato atto che

la fideiussione è prestata a garanzia dei possibili costi, ivi comprese eventuali responsabilità dello Stato Italiano rispetto a Stati esteri, connessi o finalizzati alla spedizione ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché all'eventuale ripristino ambientale connesso con le operazioni suddette;

la polizza fideiussoria n. 10044015000606, emessa in data 04/08/2026, per la somma di € 116.383,56, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, in via solidale con Ecologital Maneco S.r.l., prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da Ecologital Maneco S.r.l., Via Wagner 10, Genova, a Mayer Recycling GmbH, Murfeld 1, 8770 Sankt Michael in der Obersteiermark, At (Austria) e di cui ai bollettini di accompagnamento 1/B dal n. 01/10 al 10/10 relativi al modulo n. IT042122 per un totale di 100 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, corrisponde allo schema contrattuale di cui all'allegato 1 del D.M. n. 370 del 03/09/1998 aggiornato con i riferimenti al Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. e che l'importo della stessa corrisponde a quanto indicato nell'allegato 3 del citato decreto;

la compagnia assicuratrice risulta iscritta agli albi IVASS ramo cauzioni e debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con provvedimento del 05/01/2017;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che

con nota prot. n. 51094 del 20/08/2026 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di verifica della garanzia finanziaria prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE n. 259/1993, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del Regolamento medesimo;

ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si è provveduto a fornire le seguenti informazioni:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in 30 giorni dal ricevimento delle garanzie fideiussorie (scadenza 06/09/2026);
- rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 52883 del 31/08/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Considerato infine che

per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

183/2011;

sussistono le condizioni di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 370 del 03/09/1998;

sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

di dare conferma che la polizza fideiussoria n. 10044015000606, emessa in data 04/08/2026, per la somma di € 116.383,56, da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, in via solidale con Ecologital Maneco S.r.l., e prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da Ecologital Maneco s.r.l., Via Wagner 10, Genova, a Mayer Recycling GmbH, Murfeld 1, 8770 Sankt Michael in der Obersteiermark, At (Austria) e di cui ai bollettini di accompagnamento 1/B dal n. 01/10 al 10/10 relativi al modulo n. IT042122 per un totale di 100 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 150110* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, corrisponde allo schema contrattuale di cui all'allegato 1 del D.M. 370/1998 aggiornato con i riferimenti al Regolamento (CE) 1013/2006 e ss.mm.ii. e che l'importo della stessa corrisponde a quanto indicato nell'allegato 3 del citato decreto;

INVIA

copia del presente atto a:

- Ecologital Maneco S.r.l.;
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si ricorda che per il rilascio dei 5 moduli di movimento richiesti (successivi ai primi 5 già pagati in data 26/02/2026, come risulta da nota assunta al protocollo n. 12992 del 03/03/2026) è necessario provvedere al pagamento degli stessi.

Si richiama all'osservanza di quanto indicato all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, circa gli obblighi del notificatore dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.

Si ricorda inoltre che:

- alla istanza di svincolo delle garanzie, da trasmettere (con consegna a mano o per raccomandata o tramite corriere o tramite invio all'indirizzo PEC dell'amministrazione pec@cert.cittametropolitana.genova.it) con marca da bollo da € 16, dovranno essere allegati:
 - in originale tutti i documenti di movimento utilizzati con il riscontro dell'avvenuto recupero/smaltimento di tutti i rifiuti oggetto di spedizione, se questo non risultasse possibile, trasmettere copie della suddetta documentazione con dichiarazione sostitutiva del notificatore con allegata scansione del documento di identità, che le stesse sono conformi agli originali;
 - originali dei documenti di movimento non utilizzati;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- che le informazioni relative alle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) 1013/2006 dovranno essere registrate, con analoghe modalità, sul sistema informatico di raccolta dati SISPED.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 25 giorni dalla data di presentazione della polizza fideiussoria del 07/08/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**